

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 25 MARZO 2022

n. 35



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 5

**“Interventi per la tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive”** ..... 17664

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 6

**“Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) e alla legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’)”**..... 17667

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 7

**“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica”**. ..... 17669

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 5

**“Interventi per la tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1****Finalità e obiettivi**

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell’articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), promuove e finanzia progetti e attività rivolte all’inclusione sociale e alla piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società in generale delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.

**Art. 2****Oggetto**

1. La Regione Puglia per le finalità di cui all’articolo 1 favorisce e sostiene progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti ai soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età, finalizzati alla prevenzione visiva, la riabilitazione visiva, psicomotoria, intellettiva, affettivo-relazionale, dello spettro autistico e l’integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive, attraverso attività di informazione e somministrazione di servizi specializzati in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da consentire la loro formazione, l’inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei diritti di pari opportunità nel lavoro e nella società.

2. Le attività previste al comma 1 possono essere svolte a domicilio o presso strutture appositamente individuate.

**Art. 3****Contributi regionali**

1. La Regione, per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 eroga, sulla base di un avviso

annuale, nei limiti delle somme stanziare a bilancio, fino al cento per cento della spesa e comunque per un importo massimo di euro 100 mila, contributi finanziari a totale o parziale copertura dei costi connessi all'implementazione dei progetti di cui all'articolo 2.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni attuative**

1. La Giunta regionale predispone annualmente l'avviso pubblico per la selezione dei progetti, di cui all'articolo 2, da ammettere a finanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2022. In particolare, l'avviso specifica:

- a) i requisiti dei progetti finanziabili;
- b) i requisiti strutturali e le competenze specifiche dei soggetti che possono presentare le domande di contributo;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
- e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.

#### **Art. 5**

##### **Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100 mila per l'esercizio 2022, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 2 – Interventi per la disabilità, titolo 1, del bilancio regionale, e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento sulla missione 1, programma 3, titolo 1.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 MARZO 2022

**MICHELE EMILIANO**



**REGIONE PUGLIA**

Adeguato al 31/12/2011

Allegato alla variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere

REF. DEL CON. n. 88 del 15/03/2022

Interventi per la Tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiormente con disabilità aggiuntive

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROCESSIONE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020-2022 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN ASSEMBLEA ESERCIZIO 2020-2022 (*)
		IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>Bilancio di amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1 Spese correnti					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Programma	3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
Programma	2 Interventi per la disabilità					
Titolo	1 Spese correnti					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Programma	2. Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

(\*) La ripartizione della spesa può essere mutata dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Firmato digitalmente da  
**NICOLA PALADINO**  
C = IT

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 6

**“Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) e alla legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

#### CAPO I

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2013, N. 17

##### Art. 1

##### Modifica all’articolo 1 della l.r. 17/2013

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), promuove la conoscenza e la valorizzazione di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato e ne esercita la tutela ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 42/2004.”.

##### Art. 2

##### Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2013

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 17/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) svolge compiti di catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari, per promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui all’articolo 22 e compiti di tutela dei beni librari e documentari ove ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all’art. 5 comma 3 del d.lgs. 42/2004;”.

2. Al comma 2 bis dell’articolo 4 della l.r. 17/2013, le parole: “individua, documenta e cataloga” sono sostituite dalle seguenti: “concorre a individuare e documenta e cataloga”.

3. Il comma 2 ter dell’articolo 4 della l.r. 17/2013 è sostituito dal seguente:

“2 ter. Per tutte le espressioni di identità culturale collettiva cui fa riferimento la presente norma, i soggetti interessati possono richiedere alla Regione la loro inventariazione, allo scopo di sostenerne la conoscenza e la valorizzazione. Per il riconoscimento di bene culturale anche per gli elementi del patrimonio culturale immateriale si applica quanto previsto dall’articolo 7 bis e dall’articolo 10 del d.lgs. 42/2004.”.

#### CAPO II

#### MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2020, N. 30

**Art. 3****Modifica all'articolo 10 della l.r. 30/2020**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali 'Costa Ripagnola' e 'Mar Piccolo') è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2 di spettanza degli enti locali territorialmente interessati e della nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 2, comma 3, la struttura regionale preposta all'esercizio delle funzioni in materia di parchi e tutela delle biodiversità provvede al rilascio del parere di cui al comma 2, limitatamente agli aspetti di propria stretta competenza nonché dopo aver acquisito elementi istruttori da parte dell'ente locale nel cui territorio ricade l'intervento, l'opera o l'impianto."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 MARZO 2022

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2022, n. 7

**“Misure per il contenimento della spesa farmaceutica”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Responsabile servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica**

1. Al fine di contenere la spesa farmaceutica diretta e convenzionata, nonché quella per l'approvvigionamento di gas medicali, tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Puglia istituiscono il servizio di monitoraggio della spesa farmaceutica, affidando la responsabilità a dipendente idoneo sulla base della normativa vigente, finalizzato al controllo continuativo sull'andamento e all'adozione, di concerto con il Direttore generale, di provvedimenti idonei a contenere eventuali sforamenti dei tetti di spesa in arco temporale non superiore al bimestre.
2. Il Responsabile del monitoraggio di cui al comma 1 è nominato, salvo che la funzione non sia prevista in organico e già assegnata, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

**Art. 2**

**Attività**

1. L'attività di cui all'articolo 1, comma 1, è espletata prendendo a riferimento i tetti di spesa previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale.
2. Il Responsabile del monitoraggio predisponde ogni due mesi un rapporto sull'andamento della spesa farmaceutica, da inviare al Direttore generale e al dirigente del Servizio farmaci della Regione Puglia.
3. Qualora dal rapporto di cui al comma 2 dovessero risultare attività prescrittive non coerenti con le disposizioni di contenimento della spesa, il Responsabile adotta, di concerto con il Direttore sanitario, i provvedimenti di contenimento ritenuti necessari, compresa la segnalazione agli organismi disciplinari qualora i motivi delle prescrizioni in difformità siano riferiti alla mancata osservanza delle disposizioni legislative e amministrative.

**Art. 3**

**Inadempienze**

1. L'inadempienza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale dell'Azienda interessata.
2. L'inadempienza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, comporta l'avocazione alla competenza del Direttore amministrativo dell'azienda dell'attività omessa, il quale provvede entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. L'inadempienza, ripetuta nel bimestre successivo, comporta la decadenza per dettato

di legge del Responsabile del monitoraggio.

3. L'inadempienza a quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, comporta l'avocazione alla competenza del Direttore sanitario, sentito il Direttore amministrativo, delle attività omesse. L'inadempienza, ripetuta nel bimestre successivo, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore sanitario.


4. L'inadempienza dell'Azienda sanitaria e ospedaliera al mantenimento dei tetti annuali della spesa farmaceutica e dei gas medicali, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 MARZO 2022

**MICHELE EMILIANO**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

*Sito internet:* <http://burp.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)